

SINTESI DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA INDETTA CON DELIBERA N. 628/12/CONS

Si riporta di seguito una sintesi delle posizioni espresse e delle informazioni fornite dai rispondenti alla consultazione pubblica di cui alla delibera n. 628/12/CONS concernente l'aggiornamento delle misure per il rilascio di diritti d'uso di frequenze disponibili per reti radio a larga banda a 26 e 28 GHz, con riferimento in particolare al testo ed alle domande presentate nel documento di consultazione di cui all'Allegato B alla suddetta delibera. L'elenco dei rispondenti alla consultazione è riportato nell'Allegato 1 al presente documento.

1. Quadro di riferimento normativo

1.1) Il rispondente ha ulteriori informazioni od osservazioni da esporre in merito agli aspetti generali concernenti il quadro di riferimento normativo ?

1. Le informazioni relative agli aspetti generali ed alla ricostruzione del quadro di riferimento normativo sono state generalmente condivise.
2. In aggiunta a quanto riportato, è stato evidenziato come, rispetto al quadro normativo in vigore nel 2002 e nel 2005, quello ora vigente preveda una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse frequenziali.
3. In ogni caso, è stato anche richiesto di evitare il rischio di qualsiasi problematica interferenziale con altri servizi/bande limitrofe e che per gli apparati utilizzati dagli assegnatari in tali bande sia pertanto mantenuta sia la rispondenza alle normative concernenti l'impiego della frequenza in questione e la coesistenza tra i vari sistemi operanti, che la conformità alle normative di riferimento ETSI applicabili, nelle versioni aggiornate.

2 Stato della normativa tecnica

2.1. Il rispondente ha ulteriori informazioni od osservazioni da esporre in merito agli aspetti generali concernenti lo stato della normativa tecnica?

4. Le informazioni contenute nel documento in consultazione, relative allo stato della normativa tecnica, sono state anch'esse generalmente condivise.
5. Dalle risposte fornite emerge un apprezzabile interesse seppur non generalizzato al possibile impiego dello spettro disponibile nelle bande a 26 e 28 GHz sia per fornire l'accesso a particolari tipologie di clienti che per *backhauling* all'interno di reti anche

multi-tecnologia per l'accesso alle stazioni radio di base già installate o da installare. Un soggetto in particolare ritiene che sia fondamentale che venga reso disponibile tutto lo spettro possibile, incluse pertanto le bande in questione, con ricadute generalmente positive sull'intera industria.

6. Un soggetto ha evidenziato un particolare interesse all'impiego dello spettro in questione per applicazioni nei confronti del cliente finale di tipo FWA (fixed wireless access) in modalità sia punto-punto che punto-multipunto, anche allo scopo di concorrere a colmare il *digital divide* e contribuire direttamente al raggiungimento degli obiettivi europei concernenti lo sviluppo della banda larga ed ultralarga.
7. Altri soggetti ritengono che l'interesse prevalente per l'utilizzo delle suddette frequenze sia comunque per la realizzazione di una rete di "*backhauling*" per le stazioni radio del servizio mobile già installate o da installare, sia in modalità punto-multipunto che anche in modalità punto-punto. Ciò, anche alla luce della crescita del traffico dati e della disponibilità di ulteriori frequenze per servizi mobili acquisite di recente, le cui stazioni radio di base dovranno essere poste a breve in servizio. In particolare, è stato evidenziato come gli obblighi di copertura delle aree rurali previsti ad es. dall'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze nella banda a 800 MHz richiederanno presumibilmente una capacità elevata per il "*backhauling*" a causa della difficoltà di raggiungere con la fibra aree di tipo "*digital divide*". E' stata espressa anche l'opinione che le frequenze nelle bande a 26 e 28 GHz non siano invece direttamente idonee per l'offerta di servizi mobili a larga banda al pubblico, date le particolari caratteristiche di propagazione delle frequenze stesse.
8. Per quanto riguarda la banda a 24 GHz armonizzata dalla Decisione CEPT ECC/DEC(04)10 per l'impiego di apparecchiature radar a corto raggio (SRR) montate a bordo degli autoveicoli, uno dei soggetti ritiene che le operazioni di tali apparati operanti nella banda di frequenze 21,65 – 26,65 GHz, ristretta alla porzione 24,25 – 26,65 GHz dal 30 giugno 2013, debbano essere mantenute effettivamente temporanee e debbano migrare entro la data del 1° gennaio 2018 nella banda dei 79 GHz destinata all'uso SRR dalla Decisione CEPT ECC/DEC(04)03. Inoltre, è stata anche evidenziata la necessità che sia altresì conservato per tali apparecchiature un impiego su base di non interferenza e senza diritto a protezione. Inoltre un soggetto risulta particolarmente sensibile al tema delle interferenze richiedendo l'*enforcement* delle norme di compatibilità.

3 Situazione di impiego dei blocchi di frequenze a 26 e 28 GHz e proposta di aggiornamento delle procedure di assegnazione

- 3.1. Il rispondente ha ulteriori informazioni od osservazioni da esporre in merito agli aspetti generali concernenti la situazione di impiego dei blocchi di frequenze a 26 e 28 GHz?**
- 3.2. Quali sono gli standard, le tecnologie e le architetture di rete attualmente disponibili per l'impiego delle bande a 26 e 28 GHz?**
- 3.3. Si ritiene condivisibile la reiterazione della procedura nelle modalità semplificate di cui alla delibera n. 195/04/CONS proposta per l'assegnazione delle frequenze a 26 e 28 GHz**

ancora disponibili? Il rispondente ha da proporre, motivandola adeguatamente, una alternativa?

3.4. Si condivide la misura proposta circa il limite anti accaparramento del 40% dei diritti d'uso?

9. Circa la situazione attuale di impiego dei blocchi di frequenze a 26 e 28 GHz uno dei soggetti rispondenti, in linea con quanto sopra, ritiene che l'utilizzo preponderante sia per la rete di "backhauling" d'accesso alle stazioni radio del servizio mobile e che invece l'impiego per reti radio di tipo punto-multipunto per l'offerta di servizi mobili a larga banda alla clientela finale, abbia finora avuto uno sviluppo molto limitato e solo a livello locale.
10. Alcuni rispondenti ritengono altresì che, al fine di aumentare l'interesse degli operatori all'impiego delle frequenze in oggetto e sfruttarne appieno le potenzialità, anche in ottica di possibile fornitura del servizio al cliente finale con servizi a più alta capacità trasmissiva, occorrerebbe rimuovere ogni limitazione, contenuta nella delibera n. 400/01/CONS, "sull'utilizzabilità in porzioni di dimensione non superiore a 28 MHz". Tale previsione rappresenterebbe infatti un ostacolo alla diffusione di apparati destinati a garantire accesso e trasporto, con capacità trasmissive adeguate alle esigenze prospettate dalle strategie dell'Unione Europea. Peraltro, è stato evidenziato come la raccomandazione CEPT T/R 13-02 preveda per le frequenze in oggetto, la possibilità di portanti più ampie con spaziatura pari anche a 56 MHz e 112 MHz. E' stato evidenziato inoltre come la prevenzione dell'interferenza tra canali adiacenti possa essere ottenuta per mezzo di maschere di emissione che, nel pieno rispetto di tutte le normative sopra citate, siano disegnate con profili di attenuazione esterni al blocco assegnato, garantendo un'opportuna attenuazione del segnale sui blocchi adiacenti di confine con l'attuale banda di guardia.
11. Secondo le risposte emerse in consultazione, le architetture di rete attualmente disponibili e presenti sul mercato sono rappresentate da soluzioni sia di tipo punto-punto che punto-multipunto e sarebbero principalmente impiegate all'interno della rete di alcuni operatori. Secondo un soggetto, il mercato avrebbe generato soluzioni di accesso punto-multipunto che, inizialmente destinate all'impiego in bande inferiori, sarebbero comunque convertibili a frequenze superiori, con capacità trasmissive adatte a supportare collegamenti con velocità di cifra superiore a 30 Mbit/s.
12. Circa le tecnologie e gli standard impiegabili le risposte fornite indicano soluzioni in linea con entrambe le architetture soluzioni di cui sopra. Uno dei soggetti in particolare ha evidenziato lo standard ETSI EN 302 326, concernente applicazioni multipunto, mentre un altro soggetto la serie di standard ETSI EN 302 217, concernente sistemi radio fissi. Un altro soggetto ritiene che gli standard relativi alle bande in oggetto siano da ascrivere a tutte le normative ETSI applicabili a tali bande. Un altro soggetto ha prospettato l'impiego di apparati con standard di tipo proprietario.

13. Circa la definizione delle misure per il rilascio di diritti d'uso di frequenze ancora disponibili in banda 26 e 28 GHz, e la proposta di cui alla delibera n. 628/12/CONS di reiterare la procedura di assegnazione nelle modalità semplificate di cui alla delibera n. 195/04/CONS, le risposte sono state in linea generale favorevoli, pur con alcune specificità. E' stato infatti evidenziato come la procedura prevista possa permettere agli operatori interessati di accedere più facilmente alle risorse rispetto ad un procedura di tipo tradizionale. In tal senso è stato auspicato, vista la domanda di capacità più volte riportata, che si rendano disponibili quanto prima le risorse non ancora assegnate.
14. Viceversa un soggetto ritiene che l'eventuale avvio delle procedure di assegnazione debba essere posticipato almeno a dopo il 2014, al fine di tener conto delle tempistiche di pianificazione economico-finanziaria necessarie alla partecipazione da parte di tutti gli eventuali soggetti interessati. Ad opinione del soggetto infatti non basterebbe la richiesta di un singolo operatore per giustificare assegnazioni perlomeno nell'anno corrente. Tale soggetto ritiene inoltre che un eventuale maggiore interesse all'impiego delle frequenze in questione possa infatti derivare dall'attribuzione di nuove bande addizionali al servizio mobile e che sia conseguentemente più opportuno attendere in ogni caso gli sviluppi di armonizzazione in corso in ITU in tema di frequenze per i sistemi IMT, in vista della prossima WRC del 2015.
15. In merito ai contributi da corrispondere per tutta la durata dei diritti d'uso è stato richiesto che questi tengano conto delle particolari condizioni di mercato oltre che della risposta che il mercato stesso ha dato negli anni relativamente alle frequenze oggetto della consultazione.
16. Circa gli obblighi di copertura uno dei soggetti ha sottolineato come tali obblighi anziché riferirsi ai capoluoghi di provincia potrebbero più utilmente essere riferiti ad un numero di comuni o una estensione di popolazione paragonabile all'obbligo precedente, in quanto maggiormente in linea con l'obiettivo di colmare il *digital divide*. Un altro soggetto pone il caso di un operatore già licenziatario WLL, che quindi abbia già ottemperato agli obblighi previsti dalla delibera n. 822/00/CONS, e che abbia la necessità di adeguare gli impianti esistenti con l'utilizzo delle nuove frequenze acquisite. Propone quindi che nel caso di utilizzo delle frequenze assegnate per un collegamento intermedio di accesso alle stazioni radio del servizio mobile, l'obbligo relativo ad un comune capoluogo di provincia sia da ritenersi soddisfatto se in tale comune è attivo almeno un impianto in ponte radio di tipo punto-punto o punto-multipunto utilizzante le frequenze suddette. In tal caso propone che l'impianto possa essere o una nuova installazione o un adeguamento di un impianto esistente che operava con le frequenze precedentemente assegnate. Un altro soggetto ritiene che debba essere considerato anche il caso il cui l'uso delle frequenze in questione si inquadri, in vista di un possibile utilizzo delle frequenze come *backhauling*, anche in via non esclusiva, all'interno di una rete *wireless* basata su diritti d'uso di altre frequenze su cui già gravano obblighi di copertura; in tal caso l'imposizione di un obbligo di utilizzo, al pari dell'accesso, potrebbe risultare inappropriato. E' stata anche espressa l'opinione secondo cui, nel caso in cui l'utilizzo delle frequenze per il *backhauling*, non debba essere previsto alcun obbligo di copertura.

17. Circa la misura concernente il limite anti accaparramento dei diritti d'uso, si riscontra in principio un notevole supporto, pur nella specificità delle relative declinazioni. Un soggetto ritiene che il detto limite debba riferirsi a tutti gli operatori mobili in modo cumulativo; in subordine qualora fosse applicato un limite per singolo operatore auspicherebbe un limite non superiore al 30%. Un altro soggetto ha proposto che tale limite sia posto pari al 25% del totale delle risorse spettrali espresse in MHz complessivamente nelle bande WLL, ritenendo che la formulazione proposta potrebbe portare ad una eccessiva concentrazione delle risorse. Un altro soggetto ritiene che la misura proposta debba essere applicata tenendo in considerazione la posizione competitiva di coloro i quali risultino già assegnatari di tali diritti d'uso.
18. Circa la scadenza dei diritti d'uso la maggior parte dei soggetti condivide la proposta. In particolare un soggetto ritiene che sia opportuno prevedere la possibilità di una successiva proroga dei diritti d'uso, sia quelli attuali sia quelli nuovi (previsti quindi al 31 dicembre 2022), per allinearli con la data di scadenza dei diritti d'uso delle frequenze nelle bande a 800, 1800 e 2600 MHz per servizi mobili a larga banda, prevista per il 31 dicembre 2029. In analogia un altro soggetto propone che le scadenze dei diritti d'uso nelle bande in oggetto già assegnate e da assegnare siano allineate direttamente al termine di scadenza dei diritti d'uso LTE ovvero al 31 dicembre 2029.
19. Circa altre misure, un soggetto ha richiesto di eliminare dai criteri per la priorità di assegnazione di cui all'art. 4, comma 2, della delibera n. 195/04/CONS il fatto di non essere già licenziatario WLL, nell'area di estensione geografica in considerazione. E' stato poi proposto di eliminare con riferimento all'art. 5, comma 1, della medesima delibera la possibilità da parte del Ministero di rivalutare i contributi sulla base dei tassi annuali che potrà essere indicato sull'avviso pubblico a cura dello stesso Dicastero. E' stata poi richiesta la possibilità di rateizzare l'importo aggiudicatario, in modo da favorire la partecipazione.
20. Un soggetto ritiene che debbano essere apportate alcune ulteriori modifiche quali ad esempio l'estensione del periodo finestra da 30 a 60 gg, per dar modo ai soggetti interessati di valutare le questioni tecniche ed economiche e pianificare meglio la partecipazione. E' stata inoltre proposta la fissazione di un calendario di avvisi pubblicato preventivamente dal Ministero con cadenza annuale.

4 Provvedimento in forma di articolato

21. I principali commenti proposti sotto forma di emendamenti puntuali allo schema di provvedimento riflettono le proposte descritte nei punti precedenti.

Elenco dei rispondenti alla consultazione pubblica indetta con delibera n. 628/12/CONS

1. Linkem S.p.A.
2. NGI S.p.A.
3. Telecom Italia S.p.A.
4. Wind Telecomunicazioni S.p.A.